



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE
PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI BOCENAGO PER GLI ANNI 2022 E 2023 (OPERE DA ELETTRICISTA)**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento in economia - amministrazione diretta delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e videosorveglianza del comune di Bocenago (opere da elettricista), ai sensi dell'art. 52, co. 3, della L.P. 10 settembre 1993 nr. 26 e dell'art. 176, co. 3, del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 2012.

L'appalto comprende in particolare le seguenti azioni:

- **manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e videosorveglianza del comune di Bocenago**, nell'ambito della quale la ditta aggiudicataria provvederà a:
 - mantenere in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi elettrici, procedendo di propria iniziativa al loro controllo, manutenzione, pulizia e, quando necessario, al ricambio di singoli elementi, quali lampadine, sensori, ecc.;
 - provvederà, su segnalazione dell'Ufficio tecnico comunale o da persona incaricata dall'Amministrazione, alla sostituzione di elementi;
- su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire almeno un **sopralluogo mensile** da effettuare accompagnati da un operaio comunale;
- **manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e videosorveglianza del comune di Bocenago**: la ditta aggiudicataria garantirà un pronto intervento per la riparazione di guasti riguardanti l'intero impianto, segnalati da parte dell'Ufficio tecnico comunale o da persona incaricata dall'Amministrazione; se la segnalazione avviene entro le 13.00, la causa del guasto dovrà essere accertata prima delle 17.00 dello stesso giorno, e la ditta, qualora non fosse possibile effettuare prontamente la riparazione, dovrà mettere in atto quanto possibile per evitare l'interruzione del funzionamento degli impianti.

Tutti gli interventi che la ditta affidataria segnalerà come necessari ai fini della funzionalità o della sicurezza o per altre urgenti necessità, dovranno essere oggetto di preventiva proposta economica da fare pervenire agli uffici comunali; l'inizio lavori sarà subordinato all'autorizzazione della spesa, alla fine di ogni intervento dovrà essere redatto un rapportino da consegnare all'Ufficio Tecnico con indicate puntualmente tutte le operazioni di manutenzione effettuate indicando puntualmente data e luogo degli interventi occorsi.

Lo smaltimento del materiale sostituito sarà effettuato a cura e spese della ditta affidataria.

L'affidatario prende atto che i lavori oggetto del presente capitolato potranno essere svolti autonomamente o in collaborazione con gli operai comunali. In entrambi i casi le lavorazioni dovranno essere svolte in coordinamento con l'Ufficio tecnico comunale, seguendo le direttive impartite da quest'ultimo o dal rappresentante dell'Amministrazione. L'Ufficio tecnico comunale medesimo svolgerà infine le funzioni di controllo e di sorveglianza.

Su conforme richiesta dell'Amministrazione l'affidatario utilizzerà, in caso di necessità, anche i mezzi comunali.

Si precisa che i prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari sono da considerarsi comprensivi di eventuali noli a caldo, e il costo relativo alla sostituzione dei pezzi si intende comprensivo anche del costo della manodopera, dei mezzi e dei materiali.

Sono escluse dal contratto quelle lavorazioni specialistiche, nell'ambito delle manutenzioni indicate sopra, per l'esecuzione delle quali l'Amministrazione, sulla scorta delle preventive valutazioni da parte del competente ufficio comunale, potrà, se del caso, avvalersi di soggetti con competenza più specifica.

Nei casi di urgenza nell'ambito degli interventi descritti dal presente articolo, qualora l'impresa aggiudicataria sia impossibilitata ad intervenire, il comune di Bocenago si riserva la possibilità di verificare la disponibilità immediata ad eseguire i lavori di un'altra Ditta/Società, seguendo l'ordine della graduatoria redatta per l'appalto oggetto del presente capitolato.

ART. 2 – REQUISITI TECNICI IN CAPO ALL'IMPRESA

Tutti gli eventuali noli si intendono per macchine funzionanti; in essi sono compresi il carburante e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine; gli operatori addetti dovranno essere muniti degli attrezzi specifici del proprio mestiere e delle dotazioni antinfortunistiche.

Tutte le attrezzature dovranno essere rispettose delle norme di legge per quanto riguarda la sicurezza, ed essere in regola con la normativa di settore.

L'affidatario dovrà disporre tutti gli accorgimenti e gli strumenti destinati alla sicurezza dei terzi e alla protezione degli operatori durante tutte le operazioni derivanti dal presente capitolato, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo 81/2008.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata dal primo luglio fino a fine giugno di ogni anno (2022-2023).

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle relative procedure il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, e previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dell'appalto non è quantificabile in termine esatti preventivamente, in quanto potrà essere determinato solamente alla fine del periodo considerato, essendo legato alle esigenze del comune di Bocenago.

Pertanto l'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente capitolato a prescindere dall'importo che risulterà alla fine del periodo, in base alle esigenze del Comune, rinunciando di conseguenza a qualsiasi richiesta di maggiorazione del compenso in ragione della maggiore o

minore quantità di lavorazioni svolte.

L'importo complessivo dell'appalto viene stimato per la sua durata dal **primo luglio fino a fine giugno di ogni anno** in 5.000,00 €/annui (I.V.A. esclusa), derivante dalla moltiplicazione delle ore/quantità di lavorazioni di cui si presume l'esigenza durante il periodo per i prezzi del Prezzario della Provincia autonoma di Trento – edizione 2022 (o nel caso di assenza di riferimenti nel suddetto Prezzario, per i prezzi di mercato).

La suddetta previsione di ore/quantità di lavorazioni non è in alcun modo vincolante per le parti, in quanto la quantità effettiva dei lavori richiesti e che l'appaltatore dovrà garantire sarà legata al fabbisogno reale. Si tratta di mere stime ai fini della determinazione dell'ammontare dell'appalto e di indicazione di massima. E' fatta salva pertanto la facoltà che possano essere richieste maggiori o minori prestazioni rispetto a quanto stimato, senza che ciò possa essere oggetto di pretese o di richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo liquidato all'appaltatore sarà quindi determinato solamente dalla quantità di lavorazioni effettivamente svolte (in base al tipo) moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara (derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto ai singoli prezzi contenuti nell'Elenco prezzi unitari).

I suddetti prezzi unitari offerti in sede di gara comprendono ogni compenso, onere e spesa per l'esecuzione dei lavori disciplinata nel presente capitolato, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa, senza la possibilità per l'appaltatore di chiedere delle maggiorazioni.

Nella necessità di utilizzare prezzi non indicati nell'Elenco prezzi unitari, in accordo con la ditta aggiudicataria, si applicheranno i prezzi indicati nel Prezzario della Provincia autonoma di Trento – edizione 2022, ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara.

ART. 5 – QUALITA' DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Le lavorazioni dovranno essere svolte con la diligenza necessaria per evitare danni alle proprietà comunali e di terzi. La responsabilità di qualsiasi danno che si verifichi in corso d'opera o in conseguenza di prestazioni non eseguite a regola d'arte rimane in capo all'Impresa, la quale dovrà essere assicurata per la responsabilità verso terzi e verso il proprio personale adibito ai lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI), nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione tecnica vigente in materia, seguendo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale, cui spetta per ogni singolo intervento la valutazione in merito alla qualità della prestazione fornita dalla Ditta.

L'affidatario dovrà operare in modo da assicurare la continuità del funzionamento del servizio elettrico del comune di Bocenago, salvo i casi di evidente forza maggiore o per lavori di manutenzione; eventuali limitazioni verranno attuate in modo da arrecare il minore disagio possibile ai cittadini.

L'impresa aggiudicatrice si assumerà la responsabilità civile e penale derivante dagli oneri e dagli obblighi della manutenzione degli impianti elettrici comunali, sollevando il Comune ed il suo personale da qualunque conseguenza derivante dal mancato rispetto di norme vigenti in materia.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ritenesse la prestazione non rispondente alle caratteristiche preventivamente concordate, è sua facoltà richiedere il rifacimento della stessa a cura e spese dell'Impresa.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Per l'affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato sono presenti e risultano visionabili, presso l'Ufficio Tecnico comunale, i POS – Piani

operativi di sicurezza, che formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Nel contempo l'Impresa aggiudicatrice è tenuta a presentare il proprio POS – Piano operativo di sicurezza.

Nel caso sorgesse la necessità di utilizzare cartelli per la sicurezza o sostenere comunque altri costi sempre nell'ambito della sicurezza, si garantisce l'intervento del Comune con spese a suo carico.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di maggior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 6 – RECAPITI

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare un recapito telefonico e un numero di fax o un indirizzo e-mail, presso i quali dovranno essere reperibili persone idonee a ricevere le disposizioni dal personale comunale o da persona incaricata dall'Amministrazione, preposti ad impartire gli opportuni ordini per il corretto e tempestivo espletamento delle lavorazioni.

ART. 7 – MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E DI PAGAMENTO

La ditta predisporrà e trasmetterà (con consegna a mano o tramite fax o e-mail), entro 24 ore dall'avvenuta prestazione, appositi rapportini per la verifica delle prestazioni eseguite da parte del Responsabile comunale. Decorso tale termine il Responsabile comunale stesso potrà non ritenerli validi.

Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà a seguito di presentazione al Comune, con cadenza trimestrale (la prima volta) e bimestrale (la seconda volta), delle fatture relative alla prestazione di mano d'opera e mezzi meccanici impiegati in tale periodo. Tali fatture verranno liquidate dal Comune previo visto di regolarità apposto dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 8 – PENALI

Qualora la ditta non intervenga con le modalità stabilite dell'art. 1, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione di penali determinate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale in relazione all'entità delle conseguenze legate all'omissione o al ritardo, che non potranno superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo dell'eventuale penale verrà detratto dalla prima liquidazione periodica utile.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto o di parte di esso, ed è vietato il ricorso al subappalto.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
- nel caso di mancato adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
- in caso di subappalto, cessione del contratto o relativo credito senza il consenso del Comune;
- nel caso in cui l'Appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative.

La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, a seguito di diffida formale ad adempiere rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:

- ripetute gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della prestazione;
- grave o ripetuta imperizia o negligenza dell'impresa nello svolgimento delle lavorazioni;
- qualora la ditta si rifiuti di intervenire per più di due volte consecutive;
- applicazione di penali in base al precedente art. 8 per una misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 12 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione ai sensi dei precedenti due articoli comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto comunque a risarcire alla Stazione appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).

La Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno. Il Comune provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Istituzione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, senza bisogno di diffide formali.

Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei lavori effettuati, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo richiesto dall'appaltatore in sede di offerta è da considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. E' ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta affidataria dovrà impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge d.d. 13 agosto 2010 nr. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in L. 17.12.2010 n. 217. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le Società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato saranno comunicati alla stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro sette giorni dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato. L'inadempimento degli obblighi da parte dell'Aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 6 della L. 13.08.2010, n. 136, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.P.A.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo alle norme sulla circolazione stradale.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/1995 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, al D.Lgs. 195/2006 ed alle altre norme vigenti in materia.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse di cui al presente atto e conseguenti, esclusa l'IVA sulle relative fatture, sono a carico dell'impresa esecutrice.

ART. 16 – CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'amministrazione appaltante.

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione dell'appalto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e l'appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.

Art. 17 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, può apportare variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dall'art. 27 della l.p. n. 2 del 2016, dall'art. 51 della l.p. n. 26 del 1993, e dagli artt. 126, 127 e 128 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 18 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto d'appalto l'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede il Comune. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.)

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si fa richiamo e riferimento alle norme della legge provinciale d.d. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*, del relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici"*, della legge provinciale d.d. 09 marzo 2016 nr. 2 *"Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"*, e della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Giorgio Riccadonna
(documento firmato digitalmente)